

Allegato "A"

## **STATUTO**

### **Art.1 — Nome, Sede e Durata.**

La "Società Italiana di Psicologia delle Cure Primarie" ha sede in Torino, **via Magenta 12 bis/D** e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal Consiglio Direttivo e non comporterà modifica dello Statuto. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Fanno parte dell'Associazione tutti coloro che sono interessati a perseguire gli scopi della Associazione, i quali vengono ammessi come soci con le modalità prescritte e si attengono alle regole dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

### **Art.2 – Scopo.**

La Società Italiana di Psicologia delle Cure Primarie è una Associazione culturale a carattere scientifico professionale.

L'Associazione si propone di raccogliere un buon numero di professionisti ed accademici italiani e stranieri operanti nell'ambito della Psicologia delle Cure Primarie allo scopo di:

1. promuovere la formazione, lo sviluppo professionale continuo, la ricerca, la sperimentazione, l'integrazione tra le varie componenti operanti nell'area della psicologia delle cure primarie.
2. promuovere il riconoscimento, la valorizzazione e la diffusione a livello nazionale della figura dello psicologo delle cure primarie;
3. favorire l'integrazione del sapere psicologico con la pratica medica nell'ambito delle cure primarie, promuovendo un dialogo arricchente e di valorizzazione delle reciproche competenze (che prepari il terreno ad auspicabili interventi legislativi);
4. stimolare una risposta completa e integrata ai bisogni di cura della popolazione attraverso la promozione di interventi psicologici precoci, di facile accessibilità, dimensionati al bisogno ed evidence-based;
5. creare occasioni professionali qualificanti per i giovani laureati in psicologia che si trovano spesso nella condizione di non poter mettere a frutto le ottime competenze acquisite, nonostante il grande bisogno della popolazione;
6. favorire, anche in collaborazione con organismi e associazioni affini, i contatti fra la ricerca psicologica e la realtà sociale e produttiva;
7. favorire i rapporti con esponenti politico-amministrativi e con altri Enti ed Agenzie governative e non, per ottimizzare l'assistenza delle cure primarie;
8. promuovere l'attività di ricerca in Psicologia in ambito nazionale e internazionale, anche favorendo forme di coordinamento tra chi svolge ricerca in Psicologia all'Università e in Enti di ricerca;

9. favorire la continuità tra il mondo accademico, il mondo lavorativo e il territorio;
10. promuovere e salvaguardare il benessere psicologico della persona e della collettività territoriale nel rispetto dei valori statutari e di regolamentazione interna;
11. operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio sociale, sostenendo la persona e la collettività nelle diverse fasi del ciclo vitale;
12. progettare e realizzare un sistema di certificazione delle competenze professionali dei propri associati. A tale scopo l'Associazione si riserva altresì di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;
13. istituire la presenza di una struttura teorico scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati in forma diretta ed indiretta descritta specificatamente nel presente statuto all'articolo 13 "Comitato Scientifico";
14. svolgere un ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale tecnico scientifico giuridico legislativo al fine della migliore qualificazione della professione delle competenze degli associati sempre nel rispetto dei principi dell'Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione con il precipuo obiettivo della tutela dell'utente.

In quanto associazione scientifica professionale, l'associazione cura a livello scientifico la qualità e la promozione sia della formazione che dell'attività professionale dei Soci, anche incoraggiando lo sviluppo della ricerca.

Per raggiungere tali scopi:

- si propone di uniformare gli standard formativi e istituire un Registro di professionisti qualificati ad operare in tale ambito;
- organizza e partecipa a congressi, conferenze, seminari, corsi e riunioni a livello regionale, nazionale ed internazionale al fine di fornire formazione continua e supervisione ai propri Associati;
- promuove ricerche e sperimentazioni territoriali nel contesto delle cure primarie facilitando la raccolta e la messa in rete dei dati osservati al fine di supportare riflessioni teoriche e ricerche che mirino a valutare i modelli organizzativi più efficaci ed applicabili;
- sviluppa buone relazioni con altre associazioni o gruppi scientifici italiani ed esteri, in particolare nell'ambito della psicologia clinica, psicoterapia e psichiatria e può realizzare rapporti di affiliazione con associazioni nazionali ed internazionali con obiettivi affini;
- sostiene una continua raccolta di evidenze sul rapporto costi-benefici dell'introduzione della Psicologia delle Cure Primarie e dialoga con tutte le Istituzioni preposte per indirizzare le scelte di politica sanitaria verso una gestione delle risorse più vicina al bisogno di salute integrata dalla popolazione;
- promuove il valore dell'attestazione di qualità rilasciata dall'Associazione, enfatizzando la garanzia di qualità e professionalità;
- tutela e promuove il ruolo dello Psicologo delle Cure Primarie nel

rapporto con le altre professioni di aiuto;

- fornisce sostegno organizzativo agli Associati che intendano portare avanti sperimentazioni territoriali mettendo a disposizione linee guida, buone prassi, materiale informativo, indicazioni e consulenze tecnico-giuridiche anche tramite il sostegno di specifiche professionalità (commercialista, avvocato, esperto in sicurezza sul lavoro, ecc.);
- promuove attività di ricerca che mirino a individuare percorsi clinici sempre più efficaci e adatti al contesto delle Cure Primarie (allargando lo spettro di interventi e facilitando l'accesso di una sempre più ampia porzione di popolazione);
- dialoga con gli Enti preposti per introdurre un'adeguata formazione psicologica per i MMG, sia in ambito universitario che nell'ambito della formazione continua
- promuove la diffusione della cultura della psicologia delle cure primarie integrate nei diversi ambiti della società civile;
- realizza tra gli organismi associati iniziative di collegamento e coordinamento per la migliore conduzione delle attività.

L'Associazione potrà, altresì, organizzare raccolte pubbliche di fondi, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

### **Art.3 - Caratteristiche e principi**

L'Associazione "Società Italiana di Psicologia delle Cure Primarie" è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto, ed opera esclusivamente per fini di solidarietà ed utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi.

Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali. L'Associazione è apartitica ed aconfessionale e si atterra ai seguenti principi: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini e la gratuità delle cariche sociali. Non ha tra le proprie finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e comunque non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale. L'Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti da ogni altro soggetto terzo e non esercitano attività imprenditoriali né partecipano ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web che sarà aggiornato costantemente:

- la propria attività scientifica;
- i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli incarichi retribuiti.

Non possono ricoprire la carica di legali rappresentanti e, se eletti, decadono dalla stessa, coloro che abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Tutte le elezioni degli organismi statutarî avvengono a scrutinio segreto. Qualsiasi membro di un organo dell'Associazione che si trovi, per qualsiasi motivo, in conflitto di interessi con l'Associazione è obbligato a dichiarare tale conflitto agli altri membri e ad astenersi in ogni

deliberazione relativa a tale materia. Le delibere assunte da qualsiasi organo con il voto determinante di un membro in conflitto di interesse sono annullabili con delibera dell'Assemblea.

#### **Art.4 - Patrimonio associativo**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali;
- dai conferimenti ed elargizioni in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali, effettuati dai Soci o da terzi;
- dai beni immateriali e materiali, mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
- dalle rendite non utilizzate;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- da quote supplementari versate dai soci anche per la partecipazione ad attività specifiche.

È in ogni modo escluso che i proventi delle attività siano divisi tra i soci, neppure in forme indirette. La consistenza del patrimonio viene determinata ogni anno attraverso la redazione, effettuata a cura del Consiglio, di un bilancio consuntivo relativo al periodo coincidente con l'anno solare precedente, definito esercizio, entro sei mesi dal termine dello stesso.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga.

#### **Art.5 - Soci**

Possono far parte della Associazione coloro che sono in possesso della laurea in discipline sanitarie nonché le persone giuridiche e tutti coloro che siano interessati agli scopi dell'associazione.

Acquista la qualità di socio colui il quale ne faccia domanda al Consiglio e questa venga accolta. All'atto della domanda l'associato deve fornire la documentazione richiesta, stabilita dal Consiglio. La domanda di adesione è soggetta all'approvazione insindacabile del Consiglio, il quale delibera l'ingresso del nuovo socio nella prima riunione tenuta dopo la presentazione della domanda. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Sono previste quattro categorie di soci:

1. fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo e lo Statuto ed hanno l'onere delle spese iniziali di costituzione);
2. ordinari (coloro che sono in possesso della laurea in discipline sanitarie abilitati all'esercizio della professione);
3. aderenti (tutti gli altri soci che non posseggono i requisiti per essere socio ordinario ivi incluse le persone giuridiche);
4. onorari (persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).

Tutte le categorie di soci hanno stessi diritti e doveri e hanno l'onere di

versare la quota associativa. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il contributo associativo è intrasmissibile. Tutte le categorie di soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi con le regole contenute nel presente Statuto. I soci, inoltre, svolgeranno la propria attività all'interno dell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione della disponibilità personale.

I soci hanno il dovere di versare la quota sociale annuale nei termini definiti dal Consiglio Direttivo e di rispettare il presente Statuto. L'Associazione potrà, inoltre, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

#### **Art.6 – Cessazione dell'appartenenza all'associazione**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per i seguenti motivi:

1. recesso del socio, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
2. decadenza, nel caso in cui il socio non sia in regola con il pagamento delle quote annuali sociali;
3. per motivi deontologici o per aver agito in contrasto con i principi di cui all'art. 3, le finalità e gli interessi dell'Associazione o per aver riportato condanna penale per delitti dolosi di particolare gravità;
4. esclusione nei casi in cui:
  - non osservi la deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio o non adempia agli obblighi di collaborazione assunti con l'Associazione senza giustificato motivo;
  - fomenti dissidio, disordini tra i soci o svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
  - decesso del socio il cui status non è trasmissibile ad eredi o successori a qualunque titolo;
  - cessazione a seguito liquidazione di persona giuridica.

L'esclusione e la decadenza sono rispettivamente rilevati e deliberati dal Consiglio a suo insindacabile giudizio.

#### **Art.7 – Opera di terzi**

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione ha facoltà di avvalersi dell'opera di terzi, di dare in concessione a terzi parte dei servizi o delle attività svolte, di concedere spazi dell'Associazione in uso a terzi al fine di reperire i fondi necessari all'attuazione degli scopi sociali, di avviare attività ed iniziative secondarie di qualunque tipo, in linea con gli scopi dell'Associazione stessa, anche a carattere commerciale, al fine di promuovere, finanziare e divulgare l'attività istituzionale.

#### **Art.8 – Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Consiglio dei Revisori dei Conti (se nominato);
- il Comitato Etico;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Presidente;
- il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

- il Presidente Onorario
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere.

#### **Art.9 – Assemblea**

L'Assemblea dei soci è l'Organo sovrano dell'Associazione. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, attraverso il Presidente, che provvede ad informare i soci mediante affissione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea oppure per e-mail, o per lettera o con qualunque altro mezzo di comunicazione che consenta il riscontro della ricezione al recapito comunicato dall'associato. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Indipendentemente dalla qualifica tutti i soci hanno diritto di parola. Essa è validamente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la metà dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. È presieduta dal Presidente, o in mancanza da un socio eletto dai soci presenti all'Assemblea stessa. Dell'Assemblea viene redatto un verbale su apposito libro a cura di un segretario eletto dall'Assemblea. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio che coincide con l'anno solare.

L'Assemblea può riunirsi:

- in via straordinaria: convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione; inoltre ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessità o, ancora, quando almeno un terzo dei soci ne faccia richiesta scritta al Presidente, presentando un elenco degli argomenti da trattare;
- in via ordinaria: su convocazione del Presidente almeno due volte l'anno, per approvare il bilancio e per proporre, discutere e deliberare sulle linee generali e le iniziative dell'Associazione; ogni quattro anni l'Assemblea si riunisce inoltre per il rinnovo delle cariche sociali;

Essa delibera:

1. l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;
2. le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione;
3. di determinare gli indirizzi di carattere generale dell'Associazione;
4. di approvare l'eventuale Regolamento interno;
5. di eleggere e nominare il Consiglio Direttivo;
6. sulla utilizzazione dei proventi sempre in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione;
7. su quant'altro demandate per legge o per Statuto, sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Ogni socio, anche persona giuridica, ha diritto ad un solo voto e può essere portatore di non più di tre deleghe da parte di altri soci.

Partecipa all'Assemblea il Presidente Onorario.

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **Art.10 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è composto sempre in numero dispari da 5 a 11 soci eletti dall'Assemblea, incluso il Presidente, Vice Presidente o Vice Presidenti. I membri durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili. La maggioranza del Consiglio Direttivo nonché il suo Presidente e Vice Presidente o Vice Presidenti devono essere scelti tra i soci ordinari.

#### **Art.11- Attività del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce, almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, qualunque sia il loro numero e devono essere verbalizzate in un apposito registro a cura del segretario nominato dalla riunione stessa. La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti.

Sono componenti del Consiglio il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, il Segretario, il Tesoriere e i Consiglieri.

Esso ha il compito di:

- ammettere nuovi soci e deliberarne l'esclusione o la decadenza;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo d'esercizio;
- attuare le delibere dell'Assemblea;
- gestire il patrimonio sociale, attraverso ogni attività consentita dallo Statuto, al fine del perseguimento delle finalità istitutive;
- promuovere ed attuare iniziative di ogni tipo che vengano ritenute idonee al perseguimento degli scopi dell'Associazione;
- scegliere i collaboratori terzi di cui avvalersi.

Il Consiglio può deliberare di delegare parte delle sue attività o incarichi specifici al Presidente o ad un altro suo membro appositamente nominato. Il Membro del Consiglio che intenda dissociarsi dalla deliberazione del Consiglio deve farne menzione nel verbale redatto nelle riunioni.

Partecipa al Consiglio Direttivo il Presidente Onorario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **Art 12 – Il Comitato Etico**

Il Comitato Etico ha il compito principale di valutare e formulare pareri sui progetti di divulgazione e formazione scientifica, ma anche su eventuali contrasti fra persone e gruppi di persone all'interno della società. L'obiettivo di tali valutazioni è verificare che, nelle azioni societarie, vengano salvaguardati la sicurezza, l'integrità, il benessere e i diritti delle persone che partecipano all'associazione o che ad essa

fanno riferimento.

Il Comitato Etico è composto da tre soci, di cui almeno uno, facente parte del Consiglio Direttivo e/o dei soci fondatori, che viene investito del ruolo di Referente. **Il Referente, nominato dall'Assemblea, nomina gli altri due membri del Comitato Etico fra i soci.**

Le richieste di valutazione al Comitato Etico verranno poste dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Scientifico.

In caso di dubbi teorici e/o metodologici il Comitato Etico avrà come interlocutore preferenziale il Comitato Scientifico; in caso di problemi emersi fra gli iscritti all'Associazione il Comitato Etico avrà come interlocutore privilegiato il Consiglio Direttivo.

Il Comitato Etico fa riferimento alla comunità nazionale, comunitaria e internazionale di natura scientifica, giuridica, deontologica ed etica, e si ispira in particolare ai principi del WHO (World Health Organization) e dell'APA (American Psychological Association) e ha come orientamento il codice deontologico degli psicologi italiani. Le valutazioni e le relazioni del Comitato Etico saranno puramente informative e orientative per il Consiglio Direttivo a cui spetteranno eventuali decisioni in merito alle questioni sollevate.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Etico si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione.

### **Art.13 – Il Comitato Tecnico-Scientifico**

Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da un numero variabile di componenti, sempre in numero dispari, da 3 a 21 membri, nominati dal Consiglio Direttivo fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse dell'Associazione.

I membri del Comitato Scientifico rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Comitato Scientifico cura i profili tecnico-scientifici e di ricerca in ordine all'attività dell'Associazione, in particolare verificando e controllando la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Suggerisce gli standard formativi necessari a chi vuole intraprendere la professione di Psicologo delle Cure Primarie e per la formazione continua e indica linee guida e buone prassi da seguire per le sperimentazioni territoriali e stimola le riflessioni sulle modalità organizzative.

Inoltre è organo consultivo per ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo richieda espressamente il parere, non vincolante, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato



Scientifico, **nominato dal Consiglio Direttivo al proprio interno dai membri stessi**, mediante comunicazione scritta contenente l'indirizzo del luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti dell'ordine del giorno. La convocazione deve avvenire almeno dieci giorni prima della riunione, per posta elettronica anche non certificata o con qualsiasi mezzo che consenta il riscontro della ricezione al recapito comunicato dall'associato.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Scientifico si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **Art. 14 – Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri fra tra i soci ordinari. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e risponde degli atti compiuti in nome e per conto dell'Associazione, in solido con il Consiglio, esclusi eventuali dissociati, se ha agito in ottemperanza ad una deliberazione di quest'ultimo. Vigila che si operi in conformità agli scopi ed agli interessi dell'Associazione. Presiede e convoca il Consiglio e l'Assemblea.

#### **Art. 15 – Il Vice Presidente o i Vice Presidenti**

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri tra i soci ordinari, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Vice Presidente ovvero i Vice Presidenti hanno gli stessi poteri del Presidente in caso di sua dichiarata assenza o impedimento.

In caso di presenza di più Vice Presidenti, farà le veci del Presidente il Vice Presidente più anziano.

#### **Art. 16 – Presidente Onorario**

Il Presidente Onorario viene nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, la nomina viene ratificata dall'Assemblea dei soci.

Per rivestire la carica di Presidente Onorario occorre possedere alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.

Il Presidente Onorario, non ha diritto di voto, non è eleggibile alle cariche sociali, non è soggetto al pagamento della quota sociale.

Partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei soci, propone iniziative inerenti alla vita associativa.

Il Presidente Onorario deve accettare gli articoli dello Statuto e dell'eventuale Regolamento interno e condividere gli scopi di cui all' Art. 2.

#### **Art.17 – Il Segretario Generale**

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha il compito di redigere e curare la conservazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di custodire l'archivio della società, di curare l'elenco ufficiale dei soci e di dare esecuzione ai deliberati dei vari organi della società.

#### **Art.18 – Il Tesoriere**

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, cura la gestione amministrativa dell'Associazione ed i relativi rendiconti. È sua responsabilità firmare gli assegni o mandati di pagamento sui fondi dell'Associazione, quando necessario; custodire i fondi, raccogliere le quote e altri crediti a qualsiasi titolo dovuti all'Associazione. Il Tesoriere, in tempi ragionevoli, mostrerà i libri contabili a ogni socio che ne faccia richiesta. Il Tesoriere riscuote le quote sociali, tiene la prima nota dell'Associazione e redige il bilancio da presentare ogni anno all'Assemblea per l'approvazione.

#### **Art.19 – Aggregazione dei soci per sezioni regionali**

I Soci, nell'ambito degli scopi e delle finalità dell'Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in ulteriori sezioni regionali a partire da un numero minimo di **10 soci aderenti**, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.

All'atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la redazione di un verbale di Assemblea regionale, deve essere eletto il Presidente ed indicato il territorio di riferimento. Copia del verbale recante tutte le firme in originale deve essere inviato al Presidente Nazionale che, previo parere del Consiglio Direttivo, dichiara formalmente costituita la sezione regionale. Iniziative a carattere culturale, scientifico o politico ad interesse nazionale o internazionale devono essere comunicate al Presidente Nazionale. I soci dell'Associazione presenti nelle sezioni regionali devono essere in regola con il versamento delle quote associative nazionali.

È previsto un rapporto annuale nel quale il Presidente della Sezione relaziona sulle attività svolte e sulla gestione finanziaria. Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità di erogazione di quote spettanti alle sezioni regionali.

Le modalità di organizzazione a livello territoriale sono libere, fermo restando l'obbligo di accettare gli scopi ed i fini dell'Associazione e che le attività svolte a livello locale debbano considerarsi integrative, mai sostitutive o alternative di quelle associative nazionali. In ogni caso, le Sezioni regionali devono comunicare preventivamente al Presidente Nazionale ogni loro iniziativa.

Le norme di funzionamento delle Sezioni Regionali potranno essere definite con apposito Regolamento Interno.

#### **Art.20 – Gratuità delle cariche associative**

Le cariche associative sono gratuite.

#### **Art.21 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea provvederà

altresì a nominare uno o più liquidatori per le operazioni necessarie, nonché l'ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga, a cui sarà devoluto il patrimonio residuo. Le relative spese saranno sostenute dall'Associazione con il suo patrimonio. Per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

**Art.22 – Estinzione dell'Associazione**

L'estinzione dell'Associazione avviene nei casi previsti dall'art.27 del Codice Civile.

**Art.23 – Disposizioni finali**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia. Quanto non espressamente definito nel presente Statuto viene rimandato ad eventuale Regolamento interno dell'Associazione definito dal Consiglio Direttivo e approvato nella prima Assemblea utile.

